



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 DEL 24-02-2026

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica in prima Convocazione

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCONTO E TERMINI DI VERSAMENTO.

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
MILANI SAULO	X	
COLOMBO JACOPO	X	
SECOMANDI GABRIELLA	X	
TEDOLDI LUCA	X	
LOMBONI SAMUELE	X	
PIAZZI PAOLO	X	
RAVEGLIA IVAN		X
SANGIORGIO MARCO		X
GENNA MICHELE	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA COLOMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Milani il quale sul tema dichiara che quest'anno si è richiesto un acconto pari al 50% della tariffa dell'anno scorso ed è necessario per coprire le spese del Comune. Successivamente sarà emesso il saldo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), nella parte in cui prevede che gli enti locali approvano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella misura in cui dispone che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 302 del 31.12.2025) è stato disposto il differimento del termine per la presentazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

Considerato che la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013, “deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Dato atto che ai sensi della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 i Comuni “possono”, a decorrere dall'anno 2022, approvare i PEF, le tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto inoltre che l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013 le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Marengo (Lc) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, ai fini della commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999;

Visti i commi da 641 a 668 del citato articolo, concernenti la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI – come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ed in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva;
- il comma 642, che prevede che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;
- il comma 662, ai sensi del quale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetto che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della Tari, in base alla tariffa giornaliera;
- il comma 663, che prevede che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di una percentuale al 100 per cento;

Richiamate:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

Visti inoltre:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 e n. 20 del 29.05.2023;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il D.lgs 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, che riforma l'art. 198 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:
 - a) sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs 152/2006;
 - b) sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs 152/2006;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022 – 2025 – aggiornamento biennale 2024 – 2025, e che lo stesso è stato trasmesso ad Arera per l'approvazione definitiva di competenza;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario 2024 – 2025 con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, svolto dal Dott. Werther Pozzi Maggi, come risulta dalla relazione di validazione acquisita con prot. 3183 del 15.05.2024;

Considerato, pertanto, di stabilire nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2026, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "TARI 2025" così come innanzi specificato, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla citata Legge n. 147/2013 che al comma 666 dell'art. 1 recita *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2025 con cui sono state approvate le tariffe e le scadenze del tributo TARI per gli anni 2025, come da allegato a che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione definitiva della tariffazione TARI per l'anno corrente, di stabilire che la riscossione della TARI avvenga mediante pagamento di acconto, calcolato al 50% delle tariffe TARI vigenti per l'anno 2025 da versare in un'unica rata con scadenza il 30 giugno 2026;

Considerato che la riscossione di un acconto, per mezzo dell'applicazione del regime tariffario 2025, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la copertura parziale dei relativi costi, in attesa

dell'approvazione definitiva del Piano Economico – Finanziario e delle tariffe annuali, entro la data e con le modalità fissate dalla normativa vigente;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento Generali delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.03.2008 e modificato con successivi atti n. 36 del 17.12.2028 e n. 4 del 22.04.2016;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n°8 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n.1 astenuto (Genna), legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge su n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di stabilire che, per l'anno 2026, la riscossione della TARI avvenga mediante pagamento di acconto, calcolato al 50% delle tariffe TARI vigenti per l'anno 2025;
3. Di fissare la scadenza per il pagamento dell'acconto TARI anno 2026 al 30.06.2026;
4. Di dare atto che si provvederà, entro i termini di legge e con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2026, a rideterminare le tariffe TARI anno 2026 prevedendo scadenza, modalità e termini dell'eventuale congruaggio;
5. Di incaricare gli uffici competenti per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento, entro i termini di legge, con separata votazione.

Con n°8 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n.1 astenuto (Genna), legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge su n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

Elenco allegati parte integrante:

- Tariffe TARI 2025 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2025.

Deliberazione n. 2 del 24-02-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
LORENZO LUCERI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
LORENZO LUCERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCONTO E TERMINI DI VERSAMENTO.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

UFFICIO TRIBUTI

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-02-2026

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCONTO E TERMINI DI VERSAMENTO.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 19-02-2026

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenze	Ka - Monte Marenzo	Kb - Monte Marenzo	Fisso €/mq	Variabile €
Componenti 1	0,84	0,60	0,438	45,84
Componenti 2	0,98	1,40	0,510	106,95
Componenti 3	1,08	1,80	0,563	137,51
Componenti 4	1,16	2,20	0,604	168,06
Componenti 5	1,24	2,90	0,646	221,54
Componenti 6 o più	1,30	3,40	0,677	259,74

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE

n.		Tariffe			
		Kc - Monte Marenzo	Kd - Monte Marenzo	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,600	0,376	0,680
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	5,510	0,786	1,442
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,110	0,446	0,814
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,501	0,352	0,654
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,790	1,256	2,300
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,550	0,939	1,714
7	Case di cura e riposo	0,95	7,820	1,115	2,046
8	Uffici e agenzie	1,00	8,210	1,174	2,148
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	4,500	0,646	1,178
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,110	1,021	1,860
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,800	1,256	2,303
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucce.	0,72	5,900	0,845	1,544
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,550	1,080	1,976
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,500	0,505	0,916
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,500	0,646	1,178
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,670	5,681	10,380
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,820	4,272	7,803
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,430	2,066	3,776
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,590	1,808	3,294
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,720	7,113	13,010
21	Discoteche, night-club	1,04	8,560	1,221	2,210

La misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.